

CONVENZIONE

TRA

**IL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

E

**ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO**

L'anno 2023, addì 13 del mese di marzo, in Roma, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, in Piazza del Viminale n. 1

TRA

il Prefetto dott.ssa Paola Mannella, Direttore dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, che interviene, su delega del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in rappresentanza del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza (successivamente denominato per brevità Dipartimento P.S.), con Sede Legale in Roma, Piazza del Viminale n. 1 - 00184 RM;

E

il prof. Massimo De Felice, che interviene in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di ACCREDIA, l'Ente Italiano di Accreditamento (successivamente denominata ACCREDIA) con Sede Legale in Roma, Via Guglielmo Saliceto n. 7/9 - 00161 RM;

di seguito indicati collettivamente anche come "le Parti";

PREMESSO CHE:

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, così come emendato dal Regolamento UE 2019/1020, ha posto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ha abrogato Il Regolamento (CEE) n. 339/93;



- il citato Regolamento (CE) n. 765/2008 ha stabilito al n. 15 dei *consideranda* iniziali che "lo scopo dell'accREDITamento è attestare in modo autorevole la competenza di un Organismo a eseguire attività di valutazione della conformità" e che "gli Stati Membri non dovrebbero mantenere più di un Organismo Nazionale di AccredITamento e dovrebbero garantire che tale Organismo sia organizzato in modo da salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività";
- l'art. 4, comma 1, della Legge n. 99 del 2009, per assicurare la pronta applicazione del Capo II del citato Regolamento (CE) n. 765/2008, ha disposto che "*il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, deve provvedere alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione e al funzionamento dell'unico Organismo Nazionale autorizzato a svolgere attività di AccredITamento*";
- il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministeri dell'Interno, delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Difesa, ha emanato in data 22 dicembre 2009 un Decreto Interministeriale per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'unico Organismo Nazionale, nonché per definire i criteri per la fissazione di tariffe di accreditation e le modalità di controllo dell'Organismo da parte dei Ministeri interessati;
- i Ministeri sopra citati, in data 22 dicembre 2009, hanno, altresì, emanato un Decreto Interministeriale per designare ACCREDIA, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale Organismo Nazionale Italiano di AccredITamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

CONSIDERATO CHE:

- il Decreto del Ministro dell'Interno 4 giugno 2014, n. 115, prevede che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza dispone il riconoscimento degli Organismi di Certificazione indipendente della conformità degli Istituti e dei Servizi di Vigilanza privata e la loro iscrizione presso un Elenco tenuto dallo stesso Dipartimento;
- l'art. 3 del medesimo Decreto prevede, tra i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento quale Organismo di Certificazione indipendente per la valutazione della conformità degli Istituti di Vigilanza ai parametri del D. M. 1 dicembre 2010, n. 269, l'accREDITamento di tali Organismi presso un Ente di AccredITamento designato da uno Stato Membro dell'Unione Europea;
- ACCREDIA svolge attività di accreditation di Organismi che effettuano valutazioni di conformità e può svolgere tale attività anche nei settori riservati ad attività delle Pubbliche Amministrazioni, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia, sulla base di specifici mandati e su formale iniziativa delle Amministrazioni competenti;

- ACCREDIA svolge tale attività sulla base dei criteri tecnici e scientifici, in conformità alle norme emanate a livello internazionale, europeo e nazionale da ISO/IEC, CEN/CENELEC, UNI/CEI, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica;
- ACCREDIA, ai sensi del proprio Statuto e del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, ha tra gli altri compiti quelli di:
 - verificare che i Soggetti che svolgono attività di valutazione di conformità possiedano i requisiti prescritti e di vigilare sul mantenimento di tali requisiti nel tempo;
 - operare in ambito volontario e, su incarico e sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, svolgere compiti di accreditamento, qualificazione, controllo e sorveglianza negli ambiti di competenza pubblica, sulla base di specifici incarichi formali, anche mediante Convenzioni, che ne fissano limiti e condizioni;
 - intrattenere rapporti con Organismi di accreditamento di altri Paesi, nonché con gli Organismi sopranazionali e internazionali operanti in materia di accreditamento, anche al fine di promuovere e stipulare Accordi di Mutuo Riconoscimento o reciprocità;
 - aderire all'Organismo Europeo di riferimento EA e alle verifiche *inter pares* da esso condotte, al fine di partecipare al relativo Accordo di Mutuo Riconoscimento EA MLA;
- il Dipartimento della Pubblica Sicurezza intende realizzare una collaborazione con l'Ente di Accreditamento Nazionale italiano per ottimizzare i processi e realizzare un puntuale e proficuo scambio informativo.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E SPECIFICATO,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

PREMESSE E ALLEGATI

1. Le premesse, nonché i riferimenti ivi contenuti allo Statuto e al Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto di ACCREDIA, formano parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono espressamente e integralmente richiamate e riportate nel presente articolo.

ART. 2

OGGETTO E OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione ha per oggetto, così come previsto e stabilito dall'art. 8 del Decreto del 22 dicembre 2009, la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Dipartimento della pubblica sicurezza e ACCREDIA.

2. La collaborazione è finalizzata a:

- garantire il buon funzionamento del Sistema di Accreditamento nei settori di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- assicurare, in particolare, il necessario scambio informativo, semplificando le procedure di comunicazione, tra ACCREDIA e il Dipartimento della pubblica sicurezza in ordine all'accREDITAMENTO degli Organismi di valutazione della conformità che intendono richiedere il riconoscimento quale Organismo di Certificazione indipendente, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 4 giugno 2014, n. 115;
- individuare procedure di accREDITAMENTO nei settori di competenza univoche e condivise;
- uniformare, organizzare e razionalizzare le attività di accREDITAMENTO nel settore della sicurezza privata, nel rispetto delle disposizioni di Legge e Regolamento, nonché in coerenza con i principi della qualità, della sicurezza, della salute, della tutela ambientale e della protezione dei consumatori;
- sviluppare le attività di valutazione e di controllo degli Organismi di valutazione della conformità nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, europea e internazionale, nonché delle competenze dei Ministeri.

ART. 3

OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO

1. ACCREDIA rilascia gli accREDITAMENTI, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e 17065 e alle Guide Europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi che intendono svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali del Decreto del Ministro dell'Interno 4 giugno 2014, n. 115 - Disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione della conformità degli Istituti e dei Servizi di Vigilanza Privata, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2014 e successive modifiche e integrazioni.

2. Ulteriori indicazioni tecniche, incluse variazioni delle modalità di verifica di cui al successivo art. 4, potranno essere concordate direttamente tra ACCREDIA e il Dipartimento della pubblica sicurezza, in particolare per tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, garantire l'efficacia delle attività di verifica, favorire il necessario raccordo con le attività di sorveglianza del mercato e contenere gli oneri finanziari dell'accREDITAMENTO.

ART. 4

PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO

1. ACCREDIA rilascia i Certificati di accREDITAMENTO in conformità al disposto dell'art. 3.
2. Per ciascun accREDITAMENTO rilasciato, ACCREDIA provvederà:
 - all'esame documentale con redazione del relativo Rapporto;
 - alla verifica presso la sede dell'Organismo ove applicabile, in base a quanto definito nel Regolamento ACCREDIA RG-01 Parte Generale e nei Regolamenti specifici per standard di accREDITAMENTO (RG-01-02 per la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e RG-01-03 per la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065), con redazione del relativo Rapporto;
 - alle verifiche in accompagnamento, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nel Regolamento ACCREDIA RG-01 Parte Generale e nei Regolamenti specifici per standard di accREDITAMENTO (RG-01-02 per la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e RG-01-03 per la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065), con redazione dei relativi Rapporti;
 - alle visite di sorveglianza con cadenza annuale, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nel Regolamento di ACCREDIA RG-01 Parte Generale e nei Regolamenti specifici per standard di accREDITAMENTO (RG-01-02 per la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e RG-01-03 per la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065).
3. I Certificati di accREDITAMENTO hanno validità quadriennale, fatte salve le proroghe previste dai Regolamenti ACCREDIA.
4. Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, ACCREDIA applicherà le norme tecniche UNI CEI EN ISO/IEC pertinenti, i documenti EA, IAF, ILAC, nonché i propri Regolamenti e Circolari nelle più recenti revisioni applicabili.

5. Per quanto riguarda gli Organismi di Certificazione già accreditati negli schemi di accreditamento e certificazione specifici da Enti di accreditamento riconosciuti dai singoli Stati Membri della Comunità Europea in base al Reg. EU n. 765/2008, e firmatari degli Accordi EA MLA per lo specifico schema di accreditamento, ACCREDIA condurrà una attività di riconoscimento di tali accreditamenti, con una modalità analoga a quella condotta nei confronti degli Organismi accreditati direttamente da ACCREDIA, in coerenza con quanto disposto dalle regole europee in tema di *cross frontiers*. Gli Organismi di accreditamento esteri, in base al documento EA-2/13 M:2012, devono infatti svolgere attività di accreditamento in ambiti cogenti con la collaborazione dell'Ente di accreditamento locale.

ART. 5

COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto di ACCREDIA, sono costituiti Comitati Settoriali di Accreditamento, competenti a deliberare il rilascio, l'estensione, il rinnovo, la sospensione, la riduzione o la revoca degli accreditamenti indicati all'art. 3.

2. Per quanto riguarda il D. M. 4 giugno 2014, n. 115, in continuità con il precedente periodo, la competenza viene attribuita al Comitato Settoriale di Accreditamento del Dipartimento Certificazione e Ispezione.

ART. 6

ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

1. Per il corretto svolgimento delle attività di valutazione disciplinate dalla presente Convenzione e in particolare, dei compiti di esame documentale e delle verifiche in sede e in accompagnamento e sorveglianza, come meglio specificate nelle procedure di accreditamento di cui all'art. 4, ACCREDIA impiegherà propri Ispettori/Esperti qualificati, nel rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.

2. Per la procedura di qualifica degli Esperti Tecnici e degli Ispettori da utilizzare per l'accREDITAMENTO degli Organismi richiedenti l'autorizzazione di cui alle Direttive elencate al precedente art. 3, si applicheranno le procedure e le pertinenti regole di ACCREDIA in termini di compensi e requisiti di imparzialità e competenza.

ART. 7

TARIFFE

1. Per l'attività di accreditamento oggetto della presente Convenzione, ACCREDIA applicherà il proprio Tariffario, nel rispetto delle determinazioni della Commissione di Sorveglianza Interministeriale di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009.

2. In applicazione della presente Convenzione, ACCREDIA fornirà annualmente al Ministero dell'Interno e agli altri Ministeri competenti evidenza del rispetto dei principi stabiliti dall'art. 7, comma 1, del Decreto del 22 dicembre 2009.

ART. 8

MONITORAGGIO E CONTROLLI

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza effettua periodicamente il monitoraggio sull'attività di ACCREDIA, attraverso il Piano di Sorveglianza approvato dalla Commissione di Sorveglianza Interministeriale di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009, in base al quale ciascuno dei Ministeri che ne fanno parte effettua periodicamente un'opportuna azione di monitoraggio e controllo sull'attività svolta da ACCREDIA per la concessione, il mantenimento e il rinnovo degli accreditamenti degli Organismi soggetti alle autorizzazioni ministeriali.

2. Al fine di realizzare lo scambio informativo di cui all'art. 2, comma 2, della presente Convenzione, ACCREDIA si impegna a comunicare al Dipartimento della pubblica sicurezza secondo le modalità definite congiuntamente:

- gli accreditamenti rilasciati nonché le revoche, le sospensioni e le riduzioni disposte a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento;
- le scadenze dei Certificati di Accreditamento, per gli Organismi che non procedono al rinnovo dell'Accreditamento;
- i provvedimenti sanzionatori, corredati da adeguata motivazione;
- i reclami e le segnalazioni pervenuti in merito all'attività degli Organismi accreditati, riepilogati nell'ambito della Relazione Annuale sul funzionamento di ACCREDIA;
- i ricorsi presentati dagli Organismi accreditati, e le decisioni assunte in merito dalla Commissione d'Appello di ACCREDIA, corredate di motivazione.

3. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza e ACCREDIA si impegnano inoltre a rafforzare lo scambio di informazioni anche attraverso l'istituzione di un Tavolo di Lavoro permanente, che preveda incontri periodici, almeno ogni 4 mesi, al fine di individuare le soluzioni più idonee per la gestione delle problematiche inerenti agli Schemi di Certificazione di cui al D. M. n. 115/2014.



**ART. 9
RICORSI**

1. Per i ricorsi avverso le decisioni di ACCREDIA, si applica lo Statuto dell'Ente vigente al momento della decisione oggetto del ricorso.

**ART. 10
DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di quattro anni.
2. Alla scadenza dovrà essere esplicitamente rinnovata. Non è ammesso il tacito rinnovo.

**ART. 11
ONERI FISCALI**

1. L'imposta di bollo dovuta fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 642/1972 (Allegato "A", parte prima della Tariffa), è a carico di ACCREDIA.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, lì 13 marzo 2023

**MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
PREFETTO DOTT.SSA PAOLA MANNELLA**

**ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
PROF. MASSIMO DE FELICE**